

## **Relazione illustrativa dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente**

### **Definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.**

Nell'ambito del programma di privatizzazione di Società dello Stato, in fase di attuazione, il Governo ha voluto ricomprendere anche la privatizzazione del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

La modalità di privatizzazione individuata – anche a seguito delle valutazioni espresse dai Consulenti finanziario e legale selezionati dal Ministero dell'economia e delle finanze per l'operazione - è quella del collocamento sul mercato di una quota di minoranza del capitale della Capogruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., non superiore al 40% dello stesso.

Ai sensi del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e successive modificazioni l'alienazione delle partecipazioni detenute dallo Stato in società per azioni è effettuata con modalità trasparenti e non discriminatorie, finalizzate anche alla diffusione dell'azionariato tra il pubblico dei risparmiatori e degli investitori istituzionali. Tali modalità di alienazione sono preventivamente individuate, per ciascuna società, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

L'articolo 1-bis del citato decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, prevede inoltre che le dismissioni delle partecipazioni detenute dallo Stato in società operanti nel settore dei pubblici servizi siano subordinate alla creazione di organismi indipendenti per la regolamentazione delle tariffe ed il controllo della qualità dei servizi di rilevante interesse pubblico. Al riguardo si rappresenta che l'articolo 37 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha istituito l'Autorità di regolazione dei trasporti, con funzioni di regolamentazione e di controllo del settore.

Inoltre, l'articolo 1 della legge 14 novembre 1995, n. 481, con particolare riferimento alle dismissioni di società pubbliche operanti nei pubblici servizi, prevede che le modalità di dismissione siano definite dal Governo, con delibera del Consiglio dei Ministri, previa acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.

Quanto alla normativa nazionale ed europea, si evidenzia che la direttiva 2012/34/UE che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico, il regolamento di esecuzione (UE) 2015/909 della Commissione e il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, che ha attuato la suddetta direttiva, hanno previsto principi relativi ad un accesso equo e non discriminatorio all'infrastruttura ferroviaria per tutti gli operatori.

Ciò premesso, si illustrano sinteticamente i contenuti dello schema di Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che individua le modalità di cessione di una quota di minoranza del capitale di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.

Il primo comma stabilisce che la quota massima di partecipazione da alienare non potrà superare il 40% del capitale.

Nel secondo comma si specifica che l'alienazione della suddetta quota potrà essere effettuata anche in più fasi, mediante Offerta Pubblica di Vendita, rivolta al pubblico dei risparmiatori in Italia, inclusi i dipendenti del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane , e/o a investitori istituzionali italiani e internazionali.

Il terzo comma stabilisce la possibilità che per i dipendenti del Gruppo Ferrovie dello Stato siano previste forme di incentivazione, tenuto conto anche della prassi di mercato e di precedenti operazioni di privatizzazione, in termini di quote dell'offerta riservate (tranche dell'offerta riservata e lotti minimi garantiti) e/o di prezzo (ad esempio, come in precedenti operazioni di privatizzazione, bonus share maggiorata rispetto al pubblico indistinto) e/o di modalità di finanziamento.

Inoltre, al fine di favorire la più ampia diffusione dell'azionariato tra il pubblico dei risparmiatori, tenuto conto che nella prassi delle privatizzazioni effettuate dallo Stato sono state utilizzate forme di incentivazione per il pubblico indistinto, lo schema di decreto prevede, altresì, che siano messe in atto forme di incentivazione in termini di prezzo (ad esempio, bonus share).

Si ricorda, infine, che ai sensi dell'articolo 13 del decreto legge n. 332 del 1994, i proventi derivanti dall'operazione di alienazione delle azioni sono destinati al fondo di ammortamento del debito pubblico, di cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432.